

Disposizioni modificative, integrative e di interpretazione autentica di leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976

Art. 110

1. Per le finalità previste dal precedente articolo 78 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1988.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, viene istituito alla Rubrica n. 25 - programma 4.1.1. - spese d' investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - il capitolo 9304 (2.1.232.3.10.24.) con la denominazione: << Finanziamenti ai Comuni per l' acquisto di aree su cui insistono manufatti già adibiti ad alloggi provvisori da destinare a scopi di turismo sociale o comunque a turismo minore >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l' anno 1988.
3. Al predetto onere di lire 500 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1411 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> del precitato stato di previsione.
4. Sul precitato capitolo 9304 potranno venire iscritti ulteriori stanziamenti con la procedura prevista dal terzo comma dell' articolo 11 della legge regionale 17 dicembre 1981, n. 84.
5. Sul medesimo capitolo 9304 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1082 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1988.